



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DIREZIONE URBANISTICA
SETTORE PIANIFICAZIONE
VIA MEUCCI, 4**



VARIANTE N. 230 AL P.R.G.
“ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AI SENSI
DEL D.LGS. N. 334/1999”
E DELLA VARIANTE AL P.T.C.P.
“ADEGUAMENTO AL D.M. 9 MAGGIO 2001”

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

VARIANTE STRUTTURALE AI SENSI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. DELLA L.R. 1/2007

TESTO COORDINATO – APPROVAZIONE

DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE

Arch. Giacomo Leonardi

COLLABORATORI GRAFICI

Arch. Graziella Di Miceli

RESPONSABILE TECNICO

Arch. Barbara Bersia

COLLABORATORI TECNICI

Arch. Graziella Di Miceli
Arch. Maria Antonietta Moscariello
Ing. Alberto Rolandi
Arch. Gian Mario Siragusa

Torino, febbraio 2012



INDICE

1. Introduzione
2. Le azioni della Città – Obiettivi e finalità della variante
3. Metodologia di lavoro adottata
4. Identificazione delle attività produttive nel Comune di Torino e nei Comuni limitrofi
 - 4.1. Identificazione Attività Produttive Seveso del Comune di Torino
 - 4.2. Identificazione Attività Produttive Seveso in prossimità del confine comunale
 - 4.3. Identificazione Attività produttive Sottosoglia Seveso
5. Identificazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili
 - 5.1 Elementi Territoriali Vulnerabili
 - 5.2 Elementi Ambientali Vulnerabili
6. Valutazione di compatibilità
 - 6.1 Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile
 - 6.2 Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
7. Azioni di pianificazione ammesse
8. Procedure di aggiornamento

Allegato: Tavola 1 “ Inquadramento – Localizzazione degli stabilimenti R.I.R. a i sensi del D.Lgs. 334/99, tratto dall’elaborato tecnico “Rischio Incidenti Rilevanti” – R.I.R. elaborato nell’aprile 2009.

1. Introduzione

Il presente provvedimento riguarda le industrie cosiddette “ a rischio di incidente rilevante”.

Tale provvedimento è innescato oltre che da disposizioni normative alle quali occorre adeguarsi obbligatoriamente, anche dalla consapevolezza che è necessario avviare un processo di verifica, reiterata e continua, che monitori l'eventuale variazione del rapporto tra le attività produttive a rischio di incidente rilevante e la struttura insediativa del comune stesso.

L'adeguamento richiesto dalla normativa sovraordinata - europea, nazionale, regionale e provinciale - comporta l'integrazione dello strumento urbanistico vigente mediante l'Elaborato Tecnico denominato "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" in cui viene verificata la compatibilità tra gli usi del suolo, in atto e previsti, e gli stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Tale elaborato deve contenere le opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenendo conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta..

A partire dall'incidente di Seveso del 10 luglio 1976, con la fuoriuscita di una nube tossica di diossina dalla fabbrica ICMESA di Meda, si rilevava con tutta evidenza come non si possa più prescindere dalla salvaguardia e tutela dei cittadini contemperando allo stesso tempo lo sviluppo del territorio. Le avvisaglie di tale disastro ambientale erano già evidenti da molti anni e in alcuni casi anche avvertite dalla popolazione locale.

L'inquinamento presente nel territorio e nel ciclo produttivo era, in passato, una conseguenza sostanzialmente accettata in quanto creava opportunità di lavoro e sosteneva lo sviluppo economico. Le condizioni di accettazione di questo evidente svantaggio erano favorite anche dalla mancanza di informazioni, scarsa consapevolezza e inadeguata conoscenza scientifica.

La crescita produttiva rappresentava l'unico indicatore di qualità della vita; la svolta che l'esperienza di Seveso, e dei comuni limitrofi coinvolti (Meda, Cesano Maderno e Desio), ha simbolicamente introdotto è proprio la rottura con lo sviluppo tradizionale, mettendo in tutta evidenza la contraddizione tra produzione e qualità della salute dei lavoratori in fabbrica, della popolazione e dell'ambiente.

Oltre all'evento Seveso sopra richiamato si sono succedute nel territorio italiano ed anche a livello internazionale ulteriori eventi che hanno innescato il processo di sensibilizzazione nei confronti della materia del rischio di incidente rilevante e conseguentemente hanno prodotto effetti normativi via via più stringenti al fine di meglio governare gli insediamenti con tali caratteristiche.

Si richiama tra l'altro il drammatico incidente avvenuto a Torino, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 a causa di un incendio per il quale persero la vita 7 operai che stavano lavorando alla

linea 5 dell'acciaieria Thyssenkrupp. Tale evento costituisce inoltre un momento importante in quanto, con la recentissima sentenza della Corte d'Assise del 15 novembre 2011, per la prima volta in Italia viene riconosciuta l'accusa di "omicidio volontario con eventuale dolo" nei confronti dei responsabili aziendali per le morti sul lavoro.

La crescente sensibilità per la tutela ambientale e del territorio ha portato, pertanto, allo sviluppo di strumenti normativi e d'indagine tecnica sempre più volti a valutare le relazioni tra il territorio, inteso come ambiente di vita, ed il tessuto tecnologico produttivo, cercando di stabilire dei criteri che diano risposta, da una parte, alle esigenze di carattere economico e, dall'altra, garantiscano livelli accettabili e condivisibili di tutela delle persone. Il primo criterio, naturalmente, riguarda la corretta collocazione territoriale delle situazioni pericolose rispetto alle vulnerabilità antropiche e ambientali e coinvolge, pertanto, i diversi livelli della pianificazione territoriale ed urbanistica. In seconda battuta, occorre un'adeguata conoscenza dei problemi da parte della cittadinanza affinché ognuno possa essere messo in grado di affrontare situazioni di emergenza, e ciò coinvolge gli aspetti di informazione e di pianificazione di Protezione Civile.

Con tali azioni si individuano le attività per le quali è necessario effettuare un'approfondita analisi dei rischi legati a certe sostanze, la cui pericolosità è individuata secondo i criteri di una normativa europea specifica, in continua evoluzione per adeguarsi al progresso tecnico, che tiene conto delle loro proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche. E' possibile ridurre i rischi individuati migliorando le soluzioni tecniche degli impianti e la loro gestione e predisponendo efficaci piani di emergenza esterni, informando la cittadinanza sulle eventuali azioni autoprotettive da seguire. Fermo restando che un certo margine di rischio è inscindibile da talune attività industriali, l'intervento combinato di aziende, cittadini e autorità pubbliche può consentire di adottare misure per controllarlo e minimizzarlo.

Nel linguaggio comune, il rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una perdita o di un pericolo. Nello specifico è la combinazione di probabilità e di gravità (severità) di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa.

Per ciò che concerne il tema trattato, la tipologia di rischio è quella di tipo antropico chimico industriale, tecnologico ed ecologico e si definisce come la probabilità che un incidente in uno stabilimento industriale provochi effetti tossicologici o energetici sulle persone e danni all'ambiente.

Questi effetti si possono manifestare in modi diversi: lesioni, ustioni e causticazioni per l'uomo nel caso di inalazione, ingestione o assorbimento per via cutanea di sostanze tossiche; crolli o danneggiamenti a causa del rilascio di grandi quantità di energia nel caso di esplosioni o incendi; contaminazioni tossiche nel caso di sversamenti di sostanze inquinanti per l'ambiente.

In tema di rischio va peraltro rimarcato che le industrie a rischio di incidente rilevante che sono soggette alla normativa di cui sopra, non sono la maggioranza delle attività industriali ma rappresentano un campione significativo del rischio industriale.

E' nel contesto storico e sociale dell'incidente di Seveso che la problematica delle attività industriali a rischio di incidente rilevante è diventata una priorità ambientale della Comunità Europea, determinando l'emanazione di una specifica Direttiva – la 1982/501/CEE - comunemente nota come Direttiva Seveso .

Con essa la Comunità Europea stabilì la necessità di imporre l'obbligo, per tutte le attività produttive che comportano l'utilizzo di rilevanti quantità di sostanze pericolose, di svolgere specifiche analisi di rischio con l'intento primario di spingere i responsabili delle imprese al raggiungimento della piena conoscenza dei cicli produttivi e dei pericoli ad essi connessi e, per le autorità, quello di adottare strumenti di pianificazione dell'emergenza e di informazione a tutela della popolazione che sarebbe stata interessata in caso di incidente, dando per scontata l'adozione di adeguati strumenti di tutela nell'ambito della pianificazione urbanistica.

I criteri di assoggettabilità alla normativa prescindono completamente dalla modalità di produzione e sono basati sulla tipologia delle sostanze utilizzate e degli impatti ambientali. Le attività industriali a rischio di incidente rilevante, sono quelle in cui sono presenti determinate sostanze pericolose per l'organismo umano (sostanze tossiche) che possono essere rilasciate all'esterno dello stabilimento o che possono liberare grandi quantità di energia termica (sostanze infiammabili) o energia dinamica (sostanze esplosive). Gli incidenti rilevanti si possono quindi definire come eventi che comportano l'emissione incontrollata di materia e/o energia all'esterno dei sistemi di contenimento tale da dar luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana e per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

In particolare, le disposizioni della direttiva Europea riguardano: il censimento degli stabilimenti a rischio, con l'identificazione delle sostanze pericolose; l'esistenza in ogni stabilimento a rischio di un piano di prevenzione degli incendi e di un piano di emergenza; la cooperazione tra i gestori per limitare l'effetto domino; il controllo dell'urbanizzazione attorno ai siti a rischio; l'informazione degli abitanti delle zone limitrofe; l'esistenza di un'autorità preposta all'ispezione dei siti a rischio.

Tuttavia è solo con la direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 (Seveso bis) che viene finalmente reso esplicito l'obbligo di adottare varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica quando fossero verificate situazioni di incompatibilità e ciò a fronte di specifiche valutazioni o pareri degli organi tecnici competenti.

A livello nazionale, sono state recepite le linee guida introdotte dalla Direttiva europea mediante l'emanazione del D.Lgs. n. 334 del 1999 e del D.M. 9 maggio 2001, che hanno completato il quadro delle norme riguardanti il "controllo dell'urbanizzazione" nelle aree a rischio di incidente rilevante.

Infatti, il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", oltre a ridefinire le caratteristiche degli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante", gli obblighi dei gestori degli stabilimenti e le procedure di valutazione e controllo da parte delle autorità competenti, introduce l'obbligo di verificare le compatibilità tra i fattori di rischio industriale e le dinamiche dell'urbanizzazione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Il D.Lgs. n. 334/1999 è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 238/2005 che, cambiando la rubrica dell'art. 14 che ora riguarda "Assetto e controllo dell'urbanizzazione", dispone che gli enti territoriali, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengano conto della necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e gli insediamenti antropici.

In seguito, ai sensi dell'art. 14 del suddetto D.Lgs. n. 334/1999 si arriva alla stesura del decreto interministeriale del 9 maggio 2001, "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", d'intesa con i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e Artigianato e con la Conferenza Stato-Regioni.

L'obiettivo del D.M. 9 maggio 2001 è quello di definire i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla destinazione e all'utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze; la novità del decreto consiste quindi nell'istituire un processo di integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 334/1999.

Il D.M. 9 maggio 2001 è uno strumento normativo che pretende un'azione coordinata tra le figure tecniche chiamate a disegnare gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed i tecnici preposti al controllo dei rischi di incidenti rilevanti, sinergia che non può concretizzarsi attraverso il mero scambio epistolare di richieste di pareri e di relazioni tecniche, ma richiede un responsabile e autonomo approfondimento delle circostanze e delle situazioni.

E' in questo quadro che si inserisce la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001, "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", di seguito denominata Variante "Seveso", approvata il 12 ottobre 2010, finalizzata a garantire

un maggior livello di sicurezza per l'ambiente e per la popolazione nei confronti del rischio industriale, rivolgendosi ai gestori degli stabilimenti "Seveso" e ai Comuni soggetti all'obbligo di predisposizione o di aggiornamento dell'Elaborato RIR ai sensi del D.M. del 9 maggio 2001, o comunque all'obbligo di adeguamento ai disposti della Variante stessa, nei seguenti casi: Comuni sul cui territorio è previsto l'insediamento di nuovi stabilimenti "Seveso"; Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" per i quali sono previste modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio; Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" esistenti; Comuni sui quali ricadono gli effetti diretti (aree di danno) di uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei comuni contermini; Comuni sui quali ricadono gli effetti indiretti (aree di esclusione e aree di osservazione) di uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei comuni contermini; Comuni sul cui territorio sono presenti o previste attività definite dal d.lgs. 334/99 s.m.i. (c.d. "sottosoglia"), determinate secondo i criteri ex art. 19 della Variante; Comuni sul cui territorio sono previsti nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti "Seveso" esistenti (ad es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora la previsione possa aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Rispetto alla casistica sopra menzionata il Comune di Torino rappresenta il caso in cui ricadono gli effetti indiretti (aree di esclusione e aree di osservazione) di uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei comuni contermini. Infatti la situazione che registra attualmente il SIAR (Sistema Informativo Attività a Rischio di incidente rilevante) è la presenza di uno stabilimento ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 334/1999 (Carmagnani Piemonte S.p.A., deposito commerciale di sostanze tossiche) e due stabilimenti ai sensi degli artt. 6, 7 del D.Lgs. n. 334/1999 (Air Liquide Italia Service S.r.l., produzione e/o stoccaggio di gas tecnici e Eredi Campidonico S.p.A., deposito e/o trattamento di oli minerali) siti tutti nel Comune di Grugliasco.

Anche la Regione Piemonte, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, ha individuato azioni e promosso iniziative per una prima attuazione delle previsioni contenute nel D.M. 9 maggio 2001. Si richiama in particolare, l'applicativo tematico dedicato alle Attività a Rischio di Incidente Rilevante citato (denominato SIAR - Sistema Informativo Attività a Rischio di incidente rilevante) che gestisce sia i dati sulle aziende soggette agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 334/1999 che le informazioni riguardanti le vulnerabilità del contesto territoriale ed ambientale interessato dalla loro presenza.

La conclusione delle iniziative di cui sopra ha portato alla predisposizione di un documento denominato *"Linee guida regionali per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale"*, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 17-377 del 26 luglio 2010; i contenuti di tale documento costituiscono gli indirizzi, unitamente a quelli della "Variante Seveso", per redigere l'Elaborato tecnico RIR esteso all'intero territorio comunale.

2. Le azioni della Città – Obiettivi e finalità della variante

In attuazione di quanto sopra e in coerenza alle azioni promosse dalla Amministrazione Regionale e Provinciale anche l'Amministrazione Comunale, sin dal 2003, aveva attivato un gruppo di lavoro esteso ai Settori competenti della Città (Ambiente e Territorio, Protezione Civile, ecc.) con la partecipazione di referenti di Regione Piemonte e Provincia di Torino oltre che degli altri enti interessati (C.T.R. - Comitato Tecnico Regionale, A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e I.S.P.E.S.L. - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, ecc.).

Successivamente, al fine di predisporre l'Elaborato Tecnico - R.I.R., la Città, con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 28/10/2008 (mecc. n. 2008 – 07044/036), aveva affidato un incarico specialistico allo Studio Officina S.r.l., sotto il coordinamento degli uffici della Divisione Urbanistica di concerto con gli uffici del Settore Ambiente e Territorio.

L'incarico ha comportato attività di analisi e studio finalizzate alla predisposizione dell'Elaborato Tecnico – R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante), di supporto alla variante urbanistica, fondamentale strumento di verifica per ogni attività della Città che necessiti della conoscenza di informazioni per l'individuazione delle industrie soggette a rischio di incidente rilevante e delle loro caratteristiche. Lo stesso individua, tenuto conto dei contributi interdisciplinari emersi dal gruppo di lavoro sopra richiamato, altresì gli elementi sensibili territoriali ed ambientali, sulla base dei quali sono state elaborate le valutazioni di compatibilità e le proposte di procedura per le diverse tipologie di insediamento sul territorio comunale.

Con Deliberazione del 1° giugno 2010, mecc. n. 2010-03107/009 la Giunta Comunale ha preso atto del suddetto elaborato tecnico rendendo così, in prima istanza, disponibili agli uffici le informazioni relative al quadro di rischio presente sul territorio così come elaborate nel suddetto documento e innescando, pertanto, quel processo di attenzione al territorio non limitatamente ad un approccio di tipo di settoriale. Veniva, pertanto, contestualmente predisposta la documentazione preliminare della variante urbanistica.

Successivamente sono intervenute le linee guida regionali (luglio 2010), l'approvazione della variante "Seveso" al PTC (ottobre 2010) e l'approvazione definitiva del PTC2 (luglio 2011).

Nonostante ad oggi, consultato il citato S.I.A.R., nel territorio cittadino non risultino più presenti attività a rischio ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. si rende comunque necessario predisporre l'Allegato Tecnico più volte sopra richiamato in quanto il territorio, seppur in via marginale, è interessato dagli effetti derivanti da stabilimenti industriali a rischio ubicati nei comuni limitrofi, in particolare nel comparto sud-ovest della Città.

Tutto ciò premesso, anche alla luce del termine previsto dalla Variante provinciale di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001, del 27 aprile 2012 affinché i Comuni adeguino lo strumento

urbanistico generale alle vigenti disposizioni in materia di aziende a rischio di incidente rilevante, è stato predisposto, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 1/2007, il presente Documento Programmatico che rappresenta pertanto il primo necessario passo per l'avvio del procedimento di variante.

In data 6 ottobre 2011 da parte della Provincia su richiesta della Città è stato attivato un Tavolo Tecnico - di confronto, funzionale alla corretta redazione dell'elaborato tecnico RIR e preliminare allo svolgimento delle procedure urbanistiche. In tale sede i componenti, rilevata la complessità e la molteplicità delle situazioni territoriali da indagare e normare, hanno stabilito di procedere con variante strutturale ai sensi della L.R. 1/2007.

A seguito dell'approvazione del presente Documento Programmatico la variante recepirà pertanto l'elaborato tecnico RIR il quale costituirà parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico generale così come prescritto. La variante urbanistica integrerà l'apparato normativo tramite opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, ovvero i limiti di trasformazione, edificazione e/o progettazione sulla base dei contenuti dello stesso RIR, al fine di assicurare la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti previsti.

Si specifica, infine che la variante strutturale di adeguamento ai sensi del D.Lgs 334/99 non è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica così come richiamato dalla deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2010 n.31-286 in quanto *“le varianti esclusivamente destinate all'adozione del Documento R.I.R. non sono soggette a VAS”*.

3. Metodologia di lavoro adottata

La finalità della variante è quella di valutare ed individuare gli effetti ambientali significativi, con particolare attenzione alle vulnerabilità antropiche e ambientali, correlati alla presenza di aree o di attività a rischio industriale, disciplinando di conseguenza le aree da sottoporre a specifica regolamentazione.

L'Elaborato Tecnico RIR, pertanto, sviluppa i seguenti punti:

- indicazioni sulle aziende a rischio di incidente rilevante presenti nel Comune di Torino;
- individuazione e rappresentazione su base cartografica degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;

- individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli elementi sopra individuati;
- indicazione delle ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale;
- gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile.

Tali elaborazioni sono state svolte sostanzialmente in 3 fasi confluite nei tre capitoli che compongono il suddetto documento:

1. nella prima fase si è approfondita la normativa vigente e se ne sono individuate le relative prescrizioni al fine di redigere l'Elaborato Tecnico;
2. nella seconda fase si è definita, in coerenza con le suddette norme, la situazione attuale esistente sul territorio, individuando gli stabilimenti RIR presenti sul territorio comunale e non, le vulnerabilità territoriali ed ambientali e la loro rispettiva compatibilità;
3. infine si è analizzato ed approfondito la procedura prevista per accompagnare l'Amministrazione comunale nel percorso autorizzativo di richiesta per l'insediamento di nuovi elementi sensibili sul territorio al fine di avere anche un aggiornamento costante di tale elaborato.

4. Identificazione delle attività produttive nel Comune di Torino e nei Comuni limitrofi

Viene effettuata una ricognizione, su tutto il territorio comunale e su quello dei comuni limitrofi, al fine di individuare le attività produttive e artigianali che utilizzano sostanze pericolose o lavorazioni che possono essere causa di rischio industriale.

Per poter individuare tali attività è stato esaminato il Registro delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante della Regione Piemonte (S.I.A.R.), aggiornato alla data dell'8 novembre 2011, e la Tavola A1 e l'Elaborato A2 della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010).

Le attività produttive vengono suddivise in:

- 4.1. Attività produttive esistenti soggette ai disposti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 esistenti nel Comune di Torino;
- 4.2. Attività produttive esistenti soggette ai disposti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 esistenti nei comuni limitrofi;

- 4.3. Altre attività produttive che comportino la detenzione di sostanze pericolose denominate “Sottosoglia Seveso”, ai sensi dell’art. 19 delle Norme di Attuazione della Variante “Seveso” al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (comprehensive di quelle attività precedentemente individuate come art. 5 del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334).

4.1 Identificazione Attività Produttive Seveso del Comune di Torino

Nel Comune di Torino è insediato lo stabilimento Rockwood Italia S.p.A. Divisione Silo, soggetto ai disposti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., cioè all’obbligo di presentazione di notifica con Rapporto di Sicurezza.

Sia l’Elaborato A2 che la Tavola 1 della Variante “Seveso” riportano per il Comune di Torino tra gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del D.Lgs. 334/99 tale azienda, come da rilevamento effettuato alla data di adozione della stessa variante (22 maggio 2007), tuttavia la Rockwood Italia S.p.A. allo stato attuale risulta derubricata, come si evince dalla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28/02/2011 (prot. n. DVA-2011-0004667) e dall’elenco contenuto nel Registro delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante della Regione Piemonte (S.I.A.R.) aggiornato alla data dell’8 novembre 2011.

Nel presente documento programmatico allo stato attuale si individua la sua localizzazione così come rilevata al momento della redazione dell’elaborato (aprile 2009), che la annovera tra quelle appartenenti all’elenco delle attività Seveso.

A seguito dell’approvazione del presente documento programmatico dovrà, pertanto, essere aggiornata la situazione di tale azienda o di altre che nel frattempo modificheranno eventualmente la loro catalogazione, allineando così le informazioni desunte dal S.I.A.R. in sede di Progetto Preliminare della variante urbanistica al P.R.G..

4.2 Identificazione Attività Produttive Seveso in prossimità del confine comunale

Nel comune di Torino sono presenti porzioni delle aree di osservazione individuate per i seguenti stabilimenti, localizzati nel Comune di Grugliasco:

- **Air Liquide Italia Service S.r.l. (art 6 e 7)**, produzione e/o stoccaggio di gas tecnici;
- **Carmagnani Piemonte S.p.A. (art 6, 7 e 8)**, deposito commerciale di sostanze tossiche;
- **Eredi Campidonico S.p.A. (art 6 e 7)**, deposito e/o trattamento di oli minerali.

Si evidenzia infine che nell’Elaborato A2 della Variante “Seveso” è indicata un’area di osservazione per lo stabilimento **Ceresa S.p.A.** di Beinasco (**art. 8** del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., deposito

di oli minerali) che, sebbene non ricada nel territorio del Comune di Torino, interessa un tratto della tangenziale sud. Anche tale azienda ha tuttavia dato corso all'iter amministrativo volto all'eliminazione dall'elenco delle "Attività Seveso".

4.3 Identificazione Attività produttive Sottosoglia Seveso

L'articolo 19 delle Norme di Attuazione della Variante "Seveso" considera le attività che fanno uso di alcune sostanze e categorie di sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle che danno luogo agli adempimenti del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ma che sono comunque rilevanti per la possibilità di incidenti. L'articolo interviene sul nuovo insediamento di tali stabilimenti, sulle modificazioni impiantistiche e produttive (aumento della dimensione degli stoccaggi, introduzione di nuove sostanze pericolose, ecc.) o sull'ampliamento dell'attività di stabilimenti esistenti.

In particolare è posta l'attenzione ai casi in cui dovessero essere realizzati insediamenti, modifiche o trasformazioni delle attività che prevedono la detenzione o l'impiego, **in quantità pari o superiori al 20%** delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs.334/99 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicati:

a) sostanze e/o preparati di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino rispettivamente, i rischi descritti da:

- frase di rischio R23 (tossico per inalazione)
- frase di rischio R26 (molto tossico per inalazione)
- frase di rischio R29 (a contatto con l'acqua libera gas tossici);

b) sostanze e/o preparati di cui alle seguenti categorie:

n. 6 (liquidi infiammabili) della parte 2

n. 7b (liquidi facilmente infiammabili, il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C ma che non sono estremamente infiammabili) della Parte 2;

c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;

d) sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 (tossici per l'ambiente) della Parte 2.

Per garantire l'applicazione dell'art.19, il Comune di Torino, anche in considerazione della complessità del territorio, procederà, a seguito dell'approvazione della presente variante, all'adeguamento della modulistica impiegata dallo Sportello per l'Edilizia per l'ottenimento dei titoli abilitativi (quali ad es. permesso di costruire, DIA o SCIA) prevedendo che il richiedente individui e dichiari l'appartenenza alle categorie di cui ai punti a, b, c, d del medesimo articolo delle NdA della variante "Seveso".

Analogamente verrà aggiornata la modulistica dello Sportello per le Attività Produttive per il rilascio delle autorizzazioni amministrative.

Il fine è quello di innescare un processo virtuoso di monitoraggio di tali attività che oggi non sono identificate e che soprattutto vengono insediate in momenti spesso disgiunti dalla realizzazione dei contenitori edilizi. Si vuole, pertanto, indirizzare il rilievo di tali attività “sottosoglia” con dichiarazioni asseverate da parte degli operatori nel momento della richiesta delle autorizzazioni o di titoli abilitativi, incrociando, nel contempo, le due “banche dati” in modo che possa essere rilevato in maniera congiunta l’eventuale nuovo insediamento o la modifica di una attività esistente.

5. Identificazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili

In questa fase vengono individuati e caratterizzati, con riferimento a tutto il territorio Comunale, gli elementi vulnerabili ambientali e territoriali presenti.

Questa fase è di tipo prettamente conoscitivo e permette di avere un quadro completo e definito delle vulnerabilità presenti sul territorio a cui rapportare la presenza di attività produttive e artigianali ed il rischio industriale ad esse connesso, facilitando successive analisi di compatibilità per l’insediamento di nuove attività.

Gli elementi vulnerabili si distinguono in:

- Elementi territoriali vulnerabili
- Elementi ambientali vulnerabili

Gli elementi territoriali vulnerabili sono entità territoriali (edifici, infrastrutture,...) che manifestano per la loro natura e caratteristiche una propensione a subire danni a fronte di eventi pericolosi.

Gli elementi ambientali vulnerabili sono ambiti che richiedono la predisposizione di specifici e contestualizzati strumenti di tutela per il complesso delle caratteristiche di fragilità e vulnerabilità.

Sia gli elementi territoriali vulnerabili sia quelli ambientali possono essere distinti in puntuali, lineari ed areali.

5.1 Elementi Territoriali Vulnerabili

L’identificazione degli elementi vulnerabili nelle aree di osservazione viene effettuata mediante una ricognizione del territorio in termini di destinazioni d’uso previste dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente e di elementi sensibili presenti.

La categorizzazione del territorio viene effettuata mediante l'attribuzione di differenti categorie territoriali derivate dalla tabella 1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 nelle aree di osservazione degli stabilimenti a rischio.

L'attività di identificazione degli elementi territoriali sensibili nelle aree di osservazione viene basata, in primo luogo, sui Piani di Emergenza Esterna (PEE) e se necessario, a completamento della stessa si procede con l'effettuazione di sopralluoghi in campo.

A partire dalla destinazione d'uso prevista dal PRGC vengono accorpate le particelle in "zone omogenee" di piano, aventi la stessa destinazione d'uso o lo stesso indice fondiario di edificazione nel caso di aree residenziali. Infine, alle zone di piano così definite vengono attribuite le categorie territoriali previste dal D.M. 9 maggio 2001. In particolare, per attribuire le categorie territoriali alle aree di osservazione, si tiene conto di ulteriori elementi ritenuti vulnerabili a scala locale ed individuati sulla base dei criteri generali definiti al punto 6.1.1, comma 3 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.

Per ogni tipologia di area viene valutata l'assegnazione di una delle caratteristiche del DM.

Vengono successivamente individuati gli elementi di natura puntuale o lineare particolarmente sensibili, con riferimento alle infrastrutture della mobilità, delle reti tecnologiche e dei beni di carattere storico-architettonico.

Le ricadute sul sistema delle infrastrutture della mobilità, legate alla presenza di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, vengono valutate tenendo conto anche delle possibili interferenze dirette o indirette, degli effetti cumulativi dettati dalla presenza, in prossimità o comunque nei dintorni dello stabilimento, di elementi a loro volta attrattori di flussi di traffico, leggero o pesante, quali poli commerciali, stabilimenti e aree industriali, ecc.

Relativamente a ciascuna area di osservazione esaminata, verranno predisposte delle Tavole contenenti l'indicazione delle destinazioni d'uso previste dal PRGC per ciascuna zona codificata e la corrispondente categoria territoriale assegnata in riferimento ai criteri del D.M. 9 maggio 2001, sia delle infrastrutture della mobilità, delle reti tecnologiche e dei beni di carattere storico-architettonico, di seguito indicate.

Categorie territoriali da Tabella 1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001.

CATEGORIA A

- 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a $4,5 m^3/m^2$.*
- 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità □ ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).*
- 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto □ ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).*

CATEGORIA B

- 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra $4,5$ e $1,5 m^3/m^2$.*
- 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità □ ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).*

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).

CATEGORIA C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1.000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1.000 persone/ giorno).

CATEGORIA D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.

CATEGORIA E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m².
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F

1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

5.2 Elementi Ambientali Vulnerabili

Gli elementi ambientali vulnerabili sono rappresentati da recettori ambientali sensibili che sono potenziali bersagli di rilascio accidentale di sostanze pericolose, con particolare attenzione alle aree poste a valle dell'area/attività produttiva rispetto alla direzione falda.

L'identificazione degli elementi ambientali vulnerabili condotta nell'ambito delle aree di indagine prevede un inquadramento del territorio dal punto di vista idrografico, geologico ed idrogeologico, con particolare riferimento ai fattori ambientali che caratterizzano le zone di altissima, rilevante e ridotta vulnerabilità ambientale così come definite nell'art.13 delle Norme di Attuazione della Variante al PTCP.

“L'area di indagine” è costituita dall'intorno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante entro il quale occorre verificare la presenza di elementi ambientali vulnerabili e rappresenta un'area congrua ai fini della valutazione dell'adeguata protezione degli elementi sensibili al danno ambientale,

dove è dunque necessario porre particolare attenzione alle interferenze con elementi quali pozzi, sia attivi sia dismessi, opere di presa, rete scolante e reticolo idrografico minore.

L'attività di identificazione degli elementi ambientali sensibili viene effettuata in maniera analoga a quanto previsto per l'identificazione degli elementi territoriali. Dal punto di vista documentale, oltre ai Piani di Emergenza Esterna viene stato esaminato l'elaborato cartografico denominato "Carta della vulnerabilità ambientale" (tavole B.1° e B.1b) di cui all'art. 13 delle Norme di Attuazione della Variante "Seveso" al PTCP.

Nell'ambito delle aree di indagine si prevede un inquadramento del territorio dal punto di vista idrografico, geologico ed idrogeologico, con particolare riferimento ai fattori ambientali che caratterizzano le zone di altissima, rilevante e ridotta vulnerabilità ambientale definite nell'art. 13 delle Norme della Variante, dettagliate nelle Linee Guida, e riportate nelle seguenti tabelle.

Tabella a): "Zone ad altissima vulnerabilità ambientale"

1. aree naturali protette (nazionali, regionali, provinciali) istituite o in previsione;
2. siti Natura 2000 ex Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
3. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i. art. 142, lettere b, (fascia di 300 m intorno ai laghi, da non intendersi limitata ai soli laghi naturali significativi o di rilevante interesse ambientale citati nelle Linee guida), d (montagne sopra i 1600 m) ed m (zone di interesse archeologico);
4. fasce A e B, zone RME, aree in dissesto idrogeologico a pericolosità molto elevata (Fa, Ee, Ca) ed elevata (Fq, Eb, Cp, Va) da PAI, o individuate dagli strumenti urbanistici locali qualora maggiormente cautelativi;
5. frane (progetto IFFI), movimenti gravitativi e fasce di rispetto fluviali ad alta probabilità di inondazione, indicate dagli studi della Provincia anche in relazione ai loro futuri aggiornamenti;
6. abitati da trasferire e consolidare classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i.

Tabella b): "Zone a rilevante vulnerabilità ambientale"

1. aree di particolare pregio storico, ambientale, paesaggistico e archeologico esistenti o in previsione, individuate dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione. Qualora le aree in oggetto risultino sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e/o 157 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esse debbono, in linea di massima, ritenersi non idonee per la localizzazione di nuovi stabilimenti di cui all'art. 2 delle presenti norme, soprattutto nei casi in cui la natura stessa del bene tutelato, la sua singolarità, o le specifiche motivazioni del dispositivo di vincolo risultino incongruenti con l'insediamento di detti stabilimenti;
2. geositi;
3. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., art. 142, let. g (aree boscate);
4. aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e aree boscate ex artt. 5.5 e 5.7 delle N.d.A del PTC;
5. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., articolo 142, let. c (fascia di 150 m dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici)

6. corridoi di connessione ecologica esistenti o in previsione individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
7. zone di pregio agro-naturalistico (suoli di Ia e Iia Classe di capacità d'uso, spazi agricoli periurbani) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
8. sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
9. fascia C ed aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata (Fs, Em, Cn, Va) da PAI o individuate dagli strumenti urbanistici locali, qualora maggiormente cautelativi;
10. fasce di rispetto fluviali a media probabilità di inondazione, indicate da studi della Provincia;
11. acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità;
12. zone di ricarica delle falde;
13. territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal p.c.;
14. zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal p.c. e litologia prevalente di natura ghiaioso-sabbiosa.

6. Valutazione di compatibilità

La variante “Seveso” richiede, dopo la determinazione di tutti gli elementi di interesse, di valutare la reciproca compatibilità, sia per gli insediamenti esistenti che per i nuovi insediamenti .

Si rimarca che l'approfondimento effettuato nel Documento Tecnico R.I.R. è avvenuto non solo a livello delle singole “aree di osservazione”, così come richiesto dalla Variante Seveso, ma allargata a tutto il territorio comunale, pur con ovvi livelli differenti di approfondimento.

A sostegno della valutazione si fornirà la ricognizione della situazione attuale attraverso l'elaborazione di planimetrie che, dovendo rilevare una situazione inevitabilmente in evoluzione, dovranno essere aggiornate - con le modalità indicate nel paragrafo del “monitoraggio” e successivamente dettagliate – e costituiranno un primo strumento che accompagnerà la pianificazione territoriale tenendo conto dei rischi associati alla presenza di stabilimenti “RIR” esistenti e eventualmente di nuovi insediamenti futuri.

6.1 Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

La valutazione di compatibilità degli stabilimenti per i quali sono state individuate delle aree di osservazione ricadenti nel territorio di Torino con le categorie territoriali è stata effettuata secondo quanto stabilito dall'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 e dall'art.9 delle Norme di Attuazione della Variante Seveso.

In particolare, la compatibilità degli stabilimenti con gli usi esistenti e previsti del suolo è stata effettuata, in primo luogo, sovrapponendo la categorizzazione delle tipologie di insediamenti esistenti o previsti dal Piano Regolatore, definite secondo i termini di vulnerabilità di cui alla citata Tabella 1 del citato Allegato al D.M. 9/5/2001, all'involuppo delle "aree di danno".

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal punto 7.2 dell'Allegato al citato D.M. del 2001, il giudizio di compatibilità territoriale ha tenuto conto delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico regionale a conclusione dei procedimenti istruttori.

6.2 Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile

A riguardo della valutazione di compatibilità ambientale le Norme di attuazione della Variante Seveso (artt. 13 e 14) stabiliscono che debba essere effettuata con riferimento alla presenza di elementi ambientali vulnerabili.

Nello specifico, per ciascun stabilimento RIR, è stata effettuata la suddetta valutazione nelle rispettive aree di indagine, riportando, nel Documento tecnico RIR, le opportune valutazioni e l'adozione di misure di prevenzione a carico dei gestori degli stessi stabilimenti.

7. Azioni di pianificazione ammesse

Le analisi sviluppate per l'elaborato R.I.R. avranno lo scopo di tradursi in coerenti azioni di pianificazione, al livello territoriale e a livello delle aree più direttamente interessate dal rischio industriale in modo da raggiungere la massima compatibilità ambientale e territoriale con il minimo livello di rischio.

Come stabilito dall'art. 9, comma 7 della Variante "Seveso", l'adeguamento del Piano Regolatore andrà ad integrare l'apparato normativo con le opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nonché le soluzioni progettuali o strutturali che garantiscano la compatibile coesistenza tra lo stabilimento e gli altri insediamenti esistenti o previsti.

8. Procedure di aggiornamento

Con riferimento ai disposti dell'art. 1 del D.M. 9 maggio 2001, l'elaborato RIR dovrà essere aggiornato in caso di:


- a) insediamento di “nuovi stabilimenti” soggetti alla presentazione della notifica semplice (art. 6 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.) o del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.);
- b) modifiche di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs.334/99 e s.m.i., ovvero interventi che comportano un aggravio del precedente livello di rischio in stabilimenti esistenti;
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti (es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Per ciascuna situazione individuata, verrà proposto un iter per garantire un efficace controllo del territorio in merito all’insediamento o alle modifiche di siti industriali in cui siano presenti sostanze pericolose.

Inoltre verrà posta l’attenzione su insediamenti industriali (attività “sottosoglia”) che, sebbene non rientrino nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001, si ritiene che debbano essere esaminate per un efficace controllo dell’urbanizzazione del Comune di Torino.

APRILE 2009

STUDIO OFFICINA s.r.l.
Via Sant'Antonio da Padova n.4, 10121 Torino
tel. +39 011 4407803, fax +39 011 4542658
e-mail: studio.officina@iscal.it
C.F. partita IVA 08507830019



Legenda

- | | | | |
|--|------------------|--|--------------------------------------|
| | Confine comunale | | Stabilimenti RIR |
| | Edificato | | Classificazione |
| | Grafo stradale | | Art. 8 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05 |
| | Autostrade | | Art. 6 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05 |
| | Ferrovie | | Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05 |
| | Fiumi | | |

NOME AZIENDA	COMUNE	TIPOLOGIA
ROCKWOOD ITALIA S.p.A. Divisione Sito	TORINO	Art. 8 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
CARMAGNANI PIEMONTE S.p.A.	GRUGLIASCO	Art. 8 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
CERESA S.p.A.	BENASCIO	Art. 8 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	GRUGLIASCO	Art. 6 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
EREDI CAMPIDONICO S.p.A.	GRUGLIASCO	Art. 6 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
1 AURORA DUE S.r.l.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
2 Alzo Nobel Coalings S.p.A.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
3 Amangsvanica s.a.s. di Arman Sergio & C.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
4 C. Nicola di Claudio Nicola & C. s.a.s.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
5 CROM AL T DI ALLARA MARILENA & C. s.n.c.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
6 CROMOSTURA S.R.L.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
7 Cardan S.r.l.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
8 Chemicolor s.a.s.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
9 CHROMLUXE S.a.s.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
10 Cromatura Polverini Massimo	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
11 CROMATURA TECNICA DI MAGGIORA MASSIMO	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
12 Docchem S.r.l.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
13 Fiore S.r.l.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
14 Galvanica Fenoglio S.r.l.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
15 I.G.A. di Fogliati Federico	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
16 IRIDE Energia SPA	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
17 ITALGAS REGINA	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
18 ITALGAS RESSIA	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
19 ITALGAS SAN PAOLO	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
20 ITALGAS STUPINIGI	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
21 ITALGAS TROYA	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
22 Imper Italia S.p.A.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
23 MICROTECNICA S.P.A.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
24 MILANO PETROLI S.p.A.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
25 New Rubber S.r.l.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
26 Rivest S.r.l.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
27 Sintet FI di Bertolino Antonio & C.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
28 UNIVAR ITALIA S.p.A.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05
29 Vaber Industriale S.p.A.	TORINO	Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05

1:60.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

